

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
F.I.B.

FATTO

In data 26/04/2016 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara sig. Yari Barbato durante lo svolgimento del torneo: "46° Trofeo della Liberazione" di Scandicci.

Nel referto suddetto il Direttore di Gara evidenziava che, al termine della prima partita, l'atleta MAURO PAOLUCCI (C.F. PLCMRA55M22F592K) della società G.B. Chianciano Terme, cartellino n. 434430 CAT B, si rivolgeva a lui accusandolo di avere eseguito i sorteggi dei campi di nascosto. Inoltre, consegnava polemicamente il proprio cartellino nelle mani del direttore di gara sottolineando la scorrettezza del medesimo alla stessa stregua di tutti quelli di Firenze ed invitandolo ad agire in quanto non interessato alle bocce ed alle conseguenze di quanto espresso.

DIRITTO

Letta la denuncia e considerato lo svolgimento della vicenda, il Giudice rileva come il comportamento riferito risulti chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui all' art. 61 commi 1-2 che rispettivamente citano "I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara" ; "Le Società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società avversarie". Il Giudice evidenzia, inoltre, come il comportamento sopra descritto sia riconducibile all'art. 61 punto 3 lettera a)-d)-g) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia "contegno poco riguroso ed irrispettoso" ; "comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio"; "insubordinazione".

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art.61 punto 5 lettera b del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed ai sensi dell'art. 61 punto 7 lettera b:

- **SANZIONA** il sig. MAURO PAOLUCCI con la **squalifica** di 30 giorni.
- **SANZIONA** la società **G.B. Chianciano Terme** al pagamento della **multa** pari ad **€ 154.94**.

La sanzione inizierà a decorrere a far data dal 27/04/2016.

Firenze, 27/04/2016

Il Giudice Unico Sportivo
Regionale per la Toscana della FIB
Dott.ssa Ginevra Zolesi

